



Bruxelles, 20 aprile 2021
(OR. en)

7981/21

**Fascicolo interistituzionale:
2018/0208(COD)**

**VOTE 33
INF 97
PUBLIC 37
CODEC 547**

NOTA

-
- Oggetto: - Risultato della votazione
- Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il programma Giustizia e abroga il regolamento (UE) n. 1382/2013
= Adozione della posizione del Consiglio in prima lettura e della motivazione del Consiglio
= Risultato della procedura scritta conclusa il 19 aprile 2021
-

Il risultato della votazione sull'atto legislativo in oggetto figura nell'allegato 1 della presente nota.

Documenti di riferimento:

6834/20 + ADD 1 + ADD1 COR 1 + ADD1 COR 2

data di adozione della decisione di ricorrere alla procedura scritta da parte del Coreper, parte seconda: 14.4.2021.

Le dichiarazioni e/o motivazioni di voto figurano nell'allegato 2 della presente nota.

ALLEGATO 1



General Secretariat of the Council

Institution: Council of the European Union

Session:

Configuration:

Item: 2018/0208 (COD) (Document: 6834/20)

Voting Rule: qualified majority

Subject: Regulation of the European Parliament and of the Council establishing the Justice Programme and repealing Regulation (EU) No 1382/2013

Vote	Members	Population (%)
Yes	23	89,09%
No	2	10,91%
Abstain	0	0%
Not participating	0	
Total	25	

Sitting date: 19/04/2021

Final result



Member State	Weighting	Vote
BELGIQUE/BELGIË	2,64	○
БЪЛГАРИЯ	1,59	○
CESKÁ REPUBLIKA	2,41	○
ДАНМАРК		✗
DEUTSCHLAND	18,99	○
EESTI	0,30	○
ÉIRE/IRELAND		✗
ΕΛΛΑΣ	2,45	○
ESPAÑA	10,82	○
FRANCE	15,34	○
HRVATSKA	0,93	○
ITALIA	13,92	○
ΚΥΠΡΟΣ	0,20	○
LATVIJA	0,44	○

Member State	Weighting	Vote
LIETUVA	0,64	○
LUXEMBOURG	0,14	○
MAGYARORSZÁG	2,23	○
MALTA	0,12	○
NEDERLAND	4,01	○
ÖSTERREICH	2,03	○
POLSKA	8,68	○
PORTUGAL	2,35	○
ROMÂNIA	4,42	○
SLOVENIJA	0,48	○
SLOVENSKO	1,25	○
SUOMI/FINLAND	1,26	○
SVERIGE	2,36	○
		✗

* When acting on a proposal from the Commission or the High Representative, qualified majority is reached if at least 55 % of members vote in favour (14 MS) accounting for at least 65% of the population

For information: <http://www.consilium.europa.eu/public-vote>

ALLEGATO 2

Dichiarazione dell'Ungheria

L'Ungheria ha espresso più volte nel corso dei negoziati la propria preoccupazione per quanto riguarda i progetti di regolamenti che istituiscono il programma Diritti e valori e il programma Giustizia per il periodo 2021-2027 e non può sostenere i loro testi definitivi.

Per quanto riguarda il progetto di regolamento che istituisce il programma Diritti e valori per il periodo 2021-2027 e il progetto di regolamento che istituisce il programma Giustizia per il periodo 2021-2027, l'Ungheria ritiene che le carenze concernenti la base giuridica (segnatamente per quanto riguarda la sezione "Valori dell'Unione", nonché la sezione "Coinvolgimento e partecipazione dei cittadini" del programma Diritti e valori), l'imprecisione del campo di applicazione, che non è limitato a quello del diritto dell'Unione (compresi i riferimenti a trattati internazionali non ratificati dall'Unione), l'accento posto sul sostegno a uno specifico tipo di soggetti ammissibili (le organizzazioni della società civile) piuttosto che su progetti importanti, nonché il riferimento a concetti che non sono allineati con il testo dei trattati avrebbero reso necessaria una revisione sostanziale di tali progetti di regolamenti. L'Ungheria è fermamente impegnata a favore della tutela dei diritti fondamentali e dei valori europei, compresa la promozione della società civile e della parità di trattamento.

L'Ungheria sostiene che i requisiti fondamentali della certezza del diritto, del principio di attribuzione e del rispetto dei trattati in generale devono essere rispettati al fine di evitare l'impressione che le opinioni politiche e ideologiche possano incidere sulla definizione delle priorità dei finanziamenti dell'UE.

Dichiarazione della Polonia

La Polonia ribadisce la sua obiezione in merito alla formulazione del considerando 10 del regolamento, che contiene un elenco incoerente e incompleto di gruppi vulnerabili particolarmente a rischio di discriminazione e dà la priorità alle persone LGBT rispetto ad altri gruppi vulnerabili esposti a discriminazione, ad esempio le persone indigenti o esposte alla discriminazione a causa di convinzioni politiche o religiose, come i cristiani, nei confronti dei quali negli ultimi tempi sono stati osservati segni di intolleranza o addirittura atti di vandalismo.

La Repubblica di Polonia osserva che il meccanismo di condizionalità di cui al considerando 30 del regolamento è attualmente oggetto di una denuncia presentata dalla Repubblica di Polonia alla CGUE in quanto duplica la procedura di cui all'articolo 7 TUE e viola la competenza del Consiglio europeo stabilita in tale articolo.

Per la Polonia è inaccettabile che il regolamento preveda, per il funzionamento delle organizzazioni non governative, condizioni non sufficientemente specificate il cui adempimento consente il finanziamento di tali organizzazioni a norma del regolamento. La mancanza di chiarimenti in merito comporta il rischio di un utilizzo improprio dei fondi dell'UE e introduce un margine di discrezionalità illimitato.

La Polonia si oppone all'uso del termine "genere" nel regolamento. Tale formulazione è sconosciuta al diritto primario, è interpretata in modo ambiguo dai singoli Stati membri e rischia inoltre di essere interpretata arbitrariamente in assenza di una sua definizione giuridica nel diritto dell'UE. La Polonia interpreta l'espressione "parità di genere" nel senso di "parità tra donne e uomini", in linea con l'articolo 2 e l'articolo 3, del trattato sull'Unione europea. Inoltre la Polonia interpreta il termine "genere" nel senso di "sesso" in linea con l'articolo 10, l'articolo 19, paragrafo 1, e l'articolo 157, paragrafi 2 e 4, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.